

10 ottobre 2019

Categorie: **Agevolazioni > Imprese**

## Bonus Sud. Quando è effettuata la verifica antimafia

*Autore: Andrea Amantea*

### **Domanda**

Un'impresa a breve presenterà istanza per la richiesta di fruizione del credito d'imposta per gli investimenti al Sud ricorrendo al modello di recente approvazione; nel quadro C del modello in parola devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, art. 85 D.Lgs. 159/2011.

Tale quadro deve essere sempre compilato dall'impresa richiedente oppure solo in presenza di specifiche condizioni?

### **Risposta**

Prima di rispondere al suo quesito è opportuno fare un richiamo alle disposizioni di cui al credito d'imposta investimenti al Sud. Le disposizioni normative originarie di cui al credito di imposta per gli investimenti al Sud sono rinvenibili all'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); l'agevolazione è riconosciuta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Destinatari dell'agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito di impresa in forza di quanto previsto dall'art. 55 del TUIR; non rileva la natura giuridica rivestita dall'impresa stessa. Esclusioni sono invece previste in relazione a determinati settori di appartenenza nonché allo stato di difficoltà dell'impresa stessa (vedi Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014).

Detto ciò, di recente, in data 9 agosto 2019, con il provvedimento, Prot. n. 670294, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione per la richiesta di fruizione del credito d'imposta in parola che va utilizzato sia per chiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta sia per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il precedente modello di comunicazione.

Fatta tale doverosa ricostruzione e venendo al suo quesito, nella Circolare n° 34/2016, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la stessa Amministrazione verifica la correttezza formale dei dati presenti nella richiesta di fruizione del credito d'imposta e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità e nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia **superiore a euro 150.000**, effettua le verifiche previste dal decreto legislativo 22 settembre del 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

In termini pratici, è la soglia del credito d'imposta risultante dalla richiesta di fruizione del credito d'imposta a comportare la necessaria compilazione del quadro C "elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia" nonché

l'effettuazione o meno delle verifiche antimafia da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

**© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)